



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 09/04/2026

OGGETTO: VERTENZA COMUNE/DITTA GIOVANNI SCARAMOZZA S.N.C. - Causa civile per risarcimento danni arrecati al Comune statuita nell'AN con ordinanza n. 20545-18 della Suprema Corte di Cassazione, a seguito di chiusura negoziazione assistita senza il raggiungimento di un accordo. Affidamento di incarico per la quantificazione del valore dell'immobile (area più fabbricato), delle opere necessarie per la sistemazione del medesimo e delle attività di manutenzione dell'intera area al geom. Luigi Vigorito di Omegna (VB). CIG: BB2CB2900E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

VISTO il decreto sindacale n. 2/2024 in data 17.06.2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE;

VISTE:

- la Deliberazione Consiliare n. 26 del 01/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – triennio 2026/2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 37 del 15/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – triennio 2026/2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 42 del 15/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 23.02.2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

PREMESSO che:

- in esito alla vertenza tra il Comune di Casale Corte Cerro e la ditta Giovanni Scaramozza & C. S.n.c. relativa alle aree site in via Molino presso la frazione Gabbio, distinte a Catasto Terreni al Foglio n. 10 mappali n. 119, 148, 173,308, 309 e 310, la Suprema Corte di Cassazione con propria ordinanza n. 20545-18 ha rigettato il ricorso avanzato dalla ditta G. Scaramozza Snc ed ha condannato la stessa al risarcimento dei danni in favore del Comune di Casale Corte Cerro;

- con verbale di deliberazione della Giunta Comunale nr. 80 del 29.08.2024 si dava atto della necessità di procedere alla causa civile per il risarcimento dei danni contro la ditta Giovanni Scaramozza S.n.c. a seguito dell'ordinanza n. 20545/18 della Suprema Corte di Cassazione attivando preliminarmente la procedura di mediazione/negoziazione assistita;
- in data 13.09.2024 veniva redatto verbale di chiusura della negoziazione assistita suddetta attestando che la procedura stessa si era conclusa senza il raggiungimento di un accordo;
- è necessario pertanto procedere tramite causa civile per il risarcimento dei danni stessi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 102 del 04.11.2024 si dava atto della necessità di procedere alla causa civile per il risarcimento dei danni contro la ditta Giovanni Scaramozza S.n.c. a seguito dell'ordinanza n. 20545/18 della Suprema Corte di Cassazione e si incaricava il Responsabile dei Servizi Tecnici all'assunzione di tutti gli adempimenti conseguenti ed attuativi ovvero affidamento dell'incarico al legale ad un legale ed assunzione del conseguente impegno di spesa;
- con Determinazione del STT nr. 452 del 11.11.2024 si affidava l'assistenza giuridica VERTENZA COMUNE/DITTA GIOVANNI SCARAMOZZA S.N.C. - Causa civile per risarcimento danni arrecati al Comune statuita nell'AN con ordinanza n. 20545-18 della Suprema Corte di Cassazione;

PRESO ATTO di quanto discusso all'udienza tenuta il 6/3/2026 innanzi al Giudice Dott.ssa Vittoria Mingione, tribunale di Verbania, 904 /2025 n. RG., con particolare riferimento al punto in cui *"le parti si dichiarano disponibili a valutare di liquidare il credito del Comune mediante cessione del mappale in titolarità del convenuto sul quale insiste il capannone, con impegno contestuale del convenuto ad occuparsi della manutenzione del verde di tutta l'area oggetto di domanda, a titolo gratuito, sino a concorrenza dell'importo residuo dovuto a titolo di risarcimento del danno o del minore importo da concordarsi"*;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario affidare l'incarico per la valutazione dell'immobile (area più fabbricato) censito nel NCT al foglio 10 mappale 148, delle opere necessarie per la sistemazione del medesimo e delle attività di manutenzione dell'intera area;
- sulla base di quanto concordato tra le parti, è stato richiesto preventivo al geom. Luigi Vigorito, c.f. VGRLGU56E12F426F, p.iva 01745340032, con studio in via F.lli Di Dio 89, 28887 Omegna (VB), tecnico di comprovata esperienza in materia;

VISTO il preventivo prot. n. 3159 del 01.04.2026 formulato dal geom. Luigi Vigorito con studio a Omegna, ammontante ad €. 2.100,00=, oltre cassa professionale per il 5% e l'IVA al 22% e quindi per l'importo complessivo di €. 2.690,10=;

PRESO ATTO che il suddetto preventivo è riferito all'incarico per la redazione di valutazione dell'immobile (area più fabbricato) censito nel NCT al foglio 10 mappale 148, delle opere necessarie per la sistemazione del medesimo e delle attività di manutenzione dell'intera area, sino a concorrenza dell'importo residuo dovuto a titolo di risarcimento del danno o del minore importo da concordarsi, di cui all'ordinanza 20545-18 e udienza del 6/3/2026;

PRESO altresì ATTO che l'importo suddetto sarà diviso in parti uguali tra le parti e che la quota parte a carico del Comune di Casale Corte Cerro è pari a € 1.050,00= oltre cassa professionale per il 5% e l'IVA al 22% e quindi per l'importo complessivo di €. 1.345,05=;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico sopra indicato al geom. Luigi Vigorito di Omegna;

VISTO il certificato di regolarità contributiva prot. n. 3414 del 09.04.2026;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

1. di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare al geom. Luigi Vigorito, c.f. VGRLGU56E12F426F, p.iva 01745340032, con studio in via F.lli Di Dio 89, 28887 Omegna (VB), per la valutazione dell'immobile (area più fabbricato) censito nel NCT al foglio 10 mappale 148, delle opere necessarie per la sistemazione del medesimo e delle attività di manutenzione dell'intera area, sino a concorrenza dell'importo residuo dovuto a titolo di risarcimento del danno o del minore importo da concordarsi, di cui all'ordinanza 20545-18 e udienza del 6/3/2026;
3. di approvare il compenso di € 2.100,00=, oltre cassa professionale per il 5% e l'IVA al 22% e quindi per l'importo complessivo di €. 2.690,10=;
4. di corrispondere il 50% del compenso succitato, quale quota parte a carico del Comune di Casale Corte Cerro, pari a € 1.050,00= oltre cassa professionale per il 5% e l'IVA al 22% e quindi per l'importo complessivo di €. 1.345,05=;
5. di dare atto che la spesa dell'incarico per la quota parte a carico del Comune di Casale Corte Cerro, quantificata in €. 1.345,05= (Cassa Professionale 5% e IVA 22% inclusi), viene imputata al cap. 198/1 del bilancio in corso;
6. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
7. di dare atto che il CIG assegnato al presente impegno è BB2CB2900E;
8. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di proposta ed accettazione ai sensi dell'art. 18co. 1D.lgs.36/2023;
9. di dare atto che nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023;
10. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per la registrazione dell'importo;
11. di dare atto che le obbligazioni saranno esigibili entro il 31.12.2026;
12. di attestare la regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 147 del TUEL;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Tensa Motta Ivan

Firmato Digitalmente